

Nella sentenza del Consiglio di Stato Sesta Sezione del 26 maggio 2015 n 2660, si configurano inoltre i requisiti necessari per l' esercizio del controllo analogo in forma congiunta : "tale possibilita' si materializza nel momento in cui piu' autorita' pubbliche possiedono in comune l' entita' affidataria, senza che sia indispensabile , a tal fine , che detto controllo venga esercitato individualmente . In altre parole , viene chiarito che, se piu' autorita' pubbliche si rivolgono allo stesso soggetto affidatario per l' adempimento di un compito comune di servizio pubblico, il controllo esercitato sull' Ente "in house" deve essere svolto da tutte le autorita' pubbliche partecipanti : in caso contrario , e cioe' se il controllo venisse concretamente eseguito dall' autorita' che detiene la partecipazione di maggioranza, non avrebbe piu' ragion d'essere la nozione di controllo congiunto.

Oltre a cio' voglio citare anche quanto affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Torino, Sezione 1, Sentenza del 13/06/2014, n 1069 che al riguardo afferma :

".... Peraltro, pur non richiedendosi che ciascun partecipante detenga da solo un potere di controllo individuale, nondimeno si esige che il controllo esercitato sull' entita' partecipata non si fondi soltanto sulla posizione dominante dell' autorita' pubblica che detiene una partecipazione di maggioranza del capitale sociale. E' necessario, infatti , che anche il singolo socio possa vantare una posizione piu' che simbolica, idonea, per quanto minoritaria, a garantirgli una possibilita' effettiva di partecipazione alla gestione dell' organismo del quale e' parte; sicche', una presenza puramente formale nella compagine partecipata o in un organo comune incaricato della direzione della stessa, non risulterebbe sufficiente. La giurisprudenza comunitaria sottolinea inoltre la necessita' che detto controllo analogo si espliciti sotto forma di partecipazione sia al capitale, sia agli organi direttivi dell' organismo controllato.

A tale scopo voglio richiamare anche quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, Sez III, sentenza del 29 novembre 2012, cause C- 182 / e C – 183/11 , (punto 33) , la quale dichiara che quando piu' entita' pubbliche , nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comune u' entita' incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, oppure quando un' autorita' pubblica aderisce ad un' entita' siffatta , la condizione enunciata dalla Giurisprudenza della Corte , secondo cui tali autorita' , per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformita' alle norme del diritto dell' unione, debbono esercitare congiuntamente sull' entita' in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, e' soddisfatta qualora ciascuna delle autorita' partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell' entita' suddetta.

Questo e' il motivo per cui noi non voteremo a favore di questa Delibera, infatti riteniamo che nello Statuto, nella Convenzione e nel Regolamento del controllo analogo, il principio della totale partecipazione delle entita' pubbliche, agli organi direttivi della nuova societa' in House, non venga rispettato. Tutto cio' inoltre danneggia la costituenda societa' non permettendo di fatto la possibilita' ad altri Enti Pubblici di parteciparvi.

